



**COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**  
**Città Metropolitana di Firenze**

DETERMINAZIONE n. 478 del 14/08/2020

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI VIA POSTUMA AI SENSI DELL'ART. 43 COMMA 6 DELLA L.R. 10/2010 E S.M.I. RELATIVA AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE MINERARIA PANNA - PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI**

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", approvato in applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE del 27/06/2001;

VISTA la LRT 10/2010 s.m.i. recante "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*";

VISTA la LRT n. 17/2016 recante "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014*";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 15.04.2020, relativa alle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) la cui approvazione è di competenza del Comune di Scarperia e San Piero;

PREMESSO che:

- in data 04.05.2020 al prot. n.7623 il proponente Sanpellegrino SPA ha richiesto l'avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale postuma ai sensi dell'art.43 comma 6 della L.R. n. 10/2010 per il rinnovo della concessione mineraria denominata "Acqua Panna";
- la concessione rientra tra le attività di cui alla lettera u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. dell'Allegato III alla Parte seconda del D. Lgs.152/06;
- la concessione non è mai stata sottoposta al procedimento di VIA, pertanto rientra all'interno del comma 6 dell'art. 43 della L. R. n. 10/2010;
- sono di competenza comunale le procedure di cui al titolo III della L.R. n. 10/2010 relative a:
  - a) *i progetti elencati nella lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;*
  - b) *i progetti elencati nella lettera u) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;*

*c) ogni modifica o estensione dei progetti elencati al presente comma, ove la modifica o l'estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.*

DATO ATTO che:

- in qualità di Autorità Competente si è provveduto a pubblicare la documentazione relativa alla Valutazione di Impatto ambientale, sulla pagina web dedicata all'interno del sito comunale, in data 13.05.2020, ai sensi dell'art. 19 del citato D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel rispetto della normativa in tema di riservatezza delle informazioni industriali e commerciali;
- con nota del 13.05.2020 prot. n. 8187 è stata trasmessa in data 15.5.2020 la comunicazione della pubblicazione della verifica di assoggettabilità ai sensi del comma 3 art. 19 del D.Lgs. 152/06 verifica di assoggettabilità ai soggetti in materia ambientale di seguito elencati:
  - Regione Toscana
  - Genio Civile
  - Città Metropolitana di Firenze
  - Unione Montana dei Comuni del Mugello
  - Azienda Sanitaria di Firenze U.F. Igiene e Sanità pubblica – Zona Mugello
  - ARPAT
  - Autorità di Bacino del fiume Arno
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato;
  - Comune di Barberino di Mugello
  - Comune di Firenzuola
  - Publiacqua
  - Autorità Idrica Toscana
- con nota del 01.06.2020 prot. n. 9379 è stata rettificata la comunicazione per la consultazione della documentazione e fornendo ulteriori sette giorni per l'espressione del parere da parte degli enti ambientali interessati;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'invio della comunicazione di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Comunale, sono pervenuti i seguenti contributi:
  - Autorità di Bacino del fiume Arno, pervenuto in data 16.06.2020 al prot. n. 10188;
  - Azienda USL Toscana Centro, pervenuto in data 25.06.2020 al prot. n. 10832;
  - Regione Toscana Settore Tutela della Natura e del Mare, pervenuto in data 08.07.2020 al prot. n. 11766;
  - ARPAT, pervenuto in data 20.07.2020 al prot. n. 12770;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

TENUTO CONTO che, dalla documentazione presentata, emerge quanto segue:

- La Sanpellegrino Spa in località Panna svolge attività di captazione di acque minerali a fini di imbottigliamento, confezionamento, spedizione e commercializzazione;
- La concessione mineraria "Panna" ha un'estensione territoriale di 732 ha;
- La concessione risulta costituita da otto pozzi e tre sorgenti, con le relative condotte di adduzione e i serbatoi;
- La portata dell'acqua attualmente convenzionata è di 20/9 l/s e non ne è previsto un incremento della portata;
- Lo stabilimento di imbottigliamento non rientra all'interno del presente procedimento di Valutazione di impatto ambientale;

- Sono in corso attività di ricerca per la captazione di ulteriori fonti di acqua minerale, oggetto di procedimenti di valutazione autonomi e paralleli;
- Nell'elaborato *A.1\_Studio di Impatto Ambientale* si riporta che, per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee, gli studi geologici ed idrogeologici condotti dimostrano che non vi sono interferenze dell'attività con la falda acquifera superficiale e che le portate richieste sono ampiamente sostenibili dall'acquifero;
- L'azienda dichiara di adottare la misura di mitigazione tesa alla modulazione delle portate di emungimento, valutate sulla base degli esiti dei monitoraggi. Dichiara inoltre che continuerà ad adottare tale misura;

DATO ATTO di quanto evidenziato nei contributi tecnici acquisiti agli atti, ed in particolare:

◆ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo segnala:

“che il progetto deve essere coerente con:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);
- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (pubblicato in GU n. 248 del 24/10/2005);
- Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 14/12/2017;
- Piano di Bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno (PBI), approvato con DPCM 20 febbraio 2015 (pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2015);”

e quindi evidenzia “per eventuali interventi all'interno della concessione:

- in riferimento al PGRA, l'area dell'impianto risulta esterna alle aree classificate a pericolosità da alluvione, tuttavia preme precisare che tutti gli eventuali interventi effettuati nell'ambito della concessione in oggetto, dovranno essere eseguiti garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico emanate dalla Regione Toscana (L.R. 41/2018);
- in riferimento al PAI, si fa presente che alcune captazioni ed alcuni tratti delle tubazioni di adduzione allo stabilimento sono poste in aree classificate in PF3 (Aree a Pericolosità Elevata da processi geomorfologici di versante e da frana) e pertanto in tali aree ogni eventuale intervento effettuato nell'ambito della concessione in oggetto, dovrà sottostare alla relativa disciplina del PAI ed essere sottoposta al parere di questa Autorità di Bacino qualora richiesto dalla medesima normativa;
- in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. Quale ulteriore contributo si specifica che i corpi idrici interessati dalla concessione di cui si richiede il rinnovo sono i seguenti:
  - Corpi idrici sotterranei: Corpo Idrico delle Arenarie di avanfossa della Toscana nord-orientale – Zona dorsale appenninica, che presenta stato chimico Buono e stato quantitativo Buono;

- Corpi idrici superficiali: Torrente Tavaiano, che presenta stato ecologico Buono e stato chimico Buono.

Si ricorda inoltre che, in ottemperanza al Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13.02.2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, questa Autorità di bacino ha elaborato la citata "Direttiva Derivazioni". L'ammissibilità del prelievo in essere dovrà quindi essere valutata anche tramite la metodologia prevista da questo atto. "

- in riferimento al PBI si fa presente che, relativamente alle acque sotterranee, le captazioni in essere risultano esterne agli acquiferi alluvionali significativi (Art. 12). Relativamente alle acque superficiali (la derivazione da sorgenti ai fini del PBI afferisce alle acque superficiali), l'area in concessione risulta inserita all'interno dell'interbacino denominato "Sieve" e classificato come C2 (Interbacino a deficit idrico medio) in cui le Autorità competenti, avvalendosi dei dati di bilancio riportati nelle Schede di sintesi, pianificano la gestione della risorsa idrica secondo le priorità di legge ai fini del raggiungimento degli obiettivi (Art. 23);"

◆ **ARPAT** suggerisce le seguenti considerazioni:

"Relativamente alla possibile interferenza del pozzo in emungimento denominato "Fonte Gelata" con le sorgenti del gruppo "Voltone-Apparita" nella documentazione si riporta (pag. 27-28 dell'elaborato *A.2\_Studio geologico ed idrogeologico*) che le sorgenti pubbliche "Voltone" nel complesso sono "espressione superficiale della falda acquifera alimentata principalmente dall'esteso accumulo detritico superficiale e da piccole scaturigini da esso drenate" mentre il pozzo "Fonte Gelata" capta acqua in profondità ed è interamente cementato nel tratto in cui attraversa l'accumulo detritico. Pertanto il pozzo "Fonte Gelata" non interferisce con l'acquifero superficiale che alimenta le sorgenti del gruppo "Voltone-Apparita". Sono altresì presenti altre captazioni pubbliche gestite da Publiacqua S.p.A. all'esterno del perimetro della concessione mineraria, le cui aree di rispetto interessano i settori sud-est.

Inoltre per quanto riguarda l'area delle sorgenti del gruppo "Apparita-Voltone" utilizzate ad uso potabile pubblico, in cui sono presenti anche le sorgenti ex minerali "Voltone-Nocciolaie" di proprietà Sanpellegrino S.p.A., si riporta a pag. 64 dell'elaborato *A.1\_Studio di Impatto Ambientale* che è in corso di verifica una proposta di valutazione congiunta con il gestore pubblico.

Considerazioni:

➤ Per tutti i punti di approvvigionamento idrico sia pubblico che privato che possano produrre interferenza, si ritiene auspicabile l'effettuazione di una valutazione congiunta tra il gestore pubblico e quello privato, da portare a conoscenza degli Enti Pubblici, per una migliore e più efficace gestione della risorsa idrica sotterranea nel rispetto del criterio di utilizzo della stessa senza provocarne il depauperamento.

7. Nella documentazione presentata si afferma (pag. 95 dell'elaborato *A.1\_Studio di Impatto Ambientale*) che negli ultimi anni è stato portato avanti un programma di ricerca atto a individuare nuovi approvvigionamenti idrici e che in tale ambito sono stati realizzati sondaggi e successivamente tre pozzi di ricerca (denominati "Pianugoli", "La Quercia" e "Tagliatino") ma si precisa che questo progetto non costituisce "un argomento oggetto di rinnovo della concessione mineraria".

Considerazioni:

➤ A tale proposito, e dato atto che gli stessi risultano già autorizzati e realizzati (si veda Procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del D.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, relativo al progetto di "realizzazione nuove condotte di adduzione acqua e relativi locali tecnici" e sul quale ARPAT ha espresso parere con prot. n. 0035494 del 28/05/2020 inviato al Comune di Scarperia e San Piero), si ritiene che i tre pozzi sopra indicati costituiscano anch'essi oggetto del presente procedimento al pari di tutti gli altri punti di emungimento all'interno dell'area in concessione.

8. Relativamente ai nuovi tre pozzi denominati "Pianugoli", "La Quercia" e "Tagliatino" il Proponente afferma che non verrà modificato il quantitativo totale di emungimento (20,9 l/s) e che si rende necessario eseguire le nuove captazioni per contenere il valore di emungimento puntuale (a livello di singolo pozzo) per poter invece mettere in atto un tipo di emungimento diffuso, più omogeneo a livello di territorio ma anche di acquifero, anche per far fronte anche ad eventuali futuri periodi siccitosi. Nell'elaborato *A.2\_Studio geologico ed idrogeologico* si precisa (pag. 35) che non sono previsti effetti di alcun tipo sull'approvvigionamento idropotabile pubblico.

Considerazioni:

➤ Al riguardo sarebbe opportuno, anche in una fase di progettazione successiva, che per questi nuovi tre pozzi fossero presentate valutazioni sui quantitativi (min e max) di emungimento, considerando le potenzialità dell'acquifero e tutti i prelievi in essere. Inoltre, relativamente alla non interferenza dei nuovi pozzi con punti esistenti di approvvigionamento idropotabile pubblico dovrebbe essere presentato uno studio idrogeologico di dettaglio a sostegno di quanto dichiarato dal Proponente.

9. A pag. 66 dell'elaborato *A.1\_Studio di Impatto Ambientale* si riporta che nell'area della Concessione Mineraria "Panna", anche considerando le attività di sfruttamento già esistenti da molto tempo, dal punto di vista della pericolosità non si rilevano elementi in contrasto con la valutazione di V.I.A. "Postuma". Si riporta inoltre (pag. 67) che "in particolare, per quanto concerne la stabilità dei siti, nonostante le ubicazioni nel PAI e l'andamento rappresentato nella carta tecnica regionale, i settori in cui sono state realizzate le captazioni (ma anche quelli individuati nell'attività di studio in corso) sono localmente sub pianeggianti. Le operazioni effettuate/previste non hanno comportato sbancamenti o carichi permanenti degni di nota, hanno invece consentito la realizzazione di un efficiente sistema di regimazione delle acque superficiali.

Non vi è stata alcuna alterazione della stabilità dei luoghi allo stato attuale e, rispetto allo stato originario, sono state migliorate le caratteristiche di regimazione superficiale".

Considerazioni:

➤ Considerate le caratteristiche geomorfologiche della zona si riterrebbe necessaria, per qualsiasi intervento da effettuare nell'area di interesse che possa incidere sulla stabilità dei luoghi compresi quelli contermini alla zona di Concessione, la presentazione di uno studio geomorfologico approfondito che valuti l'incidenza del nuovo intervento sull'assetto di stabilità del versante."

◆ Regione Toscana – Tutela della Natura e del Mare si esprime comunicando:

"Si ritiene che non sussistano interferenze significative con il sistema regionale delle aree naturali protette né con quello della biodiversità, di cui agli articoli 1, 2, e 5 della L.R. 30/15.

Si raccomanda, nell'ambito delle ordinarie attività svolte dal proponente, all'interno della superficie della Concessione Mineraria "Panna":

- un'attenta gestione della vegetazione, al fine di evitare la diffusione di specie alloctone invasive quali Robinia, Ailanto, *Amorpha fruticosa*, Bambù e Poligono del Giappone;
- il rispetto dell'area di nidificazione del Biancone, individuata su una parete rocciosa al di sopra della sorgente "Cannuceto".

Si raccomanda infine, nell'area posta a monte dello stabilimento di imbottigliamento, chiamata anche "zona dei laghi", caratterizzata dalla presenza di vecchie vasche per l'allevamento delle trote (ancora parzialmente allagate e che rappresentano un sistema palustre-lacustre importante per varie specie di anfibi), in modo da evitare che questi bacini artificiali rappresentino delle "trappole ecologiche", l'installazione di eventuali appositi dispositivi (es. rampe di risalita in muratura, galleggianti in legno o altro materiale idoneo) atti a consentire la fuoriuscita della fauna di piccola taglia che vi sia accidentalmente caduta.

TENUTO CONTO che, nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione per il rinnovo, sono pervenuti i seguenti pareri:

- prot. n. 3289/2020 parere del Comune di Barberino di Mugello
- prot. n. 2281/2020 parere del Comune di Firenzuola
- prot. n. 3986/2020 parere Regione Toscana
- prot. n. 1857/2020 parere del Genio Civile
- prot. n. 3432/2020 parere di Publiacqua
- prot. n. 4699/2020 parere Autorità Idrica Toscana
- prot. n. 4536/2020 parere Città Metropolitana di Firenze
- prot. n. 8044/2020 parere del Genio Civile a fronte di integrazioni Sanpellegrino Spa

DATO ATTO che il parere di Regione Toscana Settore Acque suggerisce che "Sarebbe in ogni caso auspicabile, viste le dimensioni e l'importanza dell'attività imprenditoriale e la co-presenza di opere di captazione pubbliche e ad uso industriale, la creazione di un modello matematico della falda, tramite appositi software, strumento che rappresenterebbe un utile supporto per valutare gli emungimenti e la sostenibilità degli stessi, per tutti gli usi nel loro complesso, anche in relazione ed eventuali periodi siccitosi o, più in generale, ai cambiamenti climatici.";

CONSIDERATO che, con nota del 10.06.2020 prot. n. 9906, sono stati richiesti chiarimenti in merito al pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 33 del D.Lgs. 152/06;

TENUTO CONTO che, in data 11.08.2020 al prot. n. 14327, sono pervenute le integrazioni richieste e l'attestazione dell'integrazione agli oneri istruttori;

TENUTO CONTO dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 del D.Lgs 152/06;

RILEVATO che, dall'esame istruttorio svolto sull'attività sottoposta a VIA postuma, sulla base della documentazione presentata e dei contributi istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate al monitoraggio degli impatti;

VISTO il decreto del Sindaco n. 16 del 27.12.2019, in relazione alla competenza ad emanare il presente provvedimento;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

TUTTO CIO' PREMESSO

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

## **DETERMINA**

in qualità di Autorità Competente per la VIA

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente procedimento di rinnovo della concessione mineraria denominata "Acqua Panna" presentato da San Pellegrino S.p.A., con sede legale in Sanpellegrino Terme (BG) P.IVA 00753740158 - legale rappresentante Corsi Donatella, per le motivazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

In particolare, si evidenzia per eventuali interventi all'interno della concessione:

- a) In riferimento al PGRA, l'area dell'impianto risulta esterna alle aree classificate a pericolosità da alluvione, tuttavia preme precisare che tutti gli eventuali interventi effettuati nell'ambito della concessione in oggetto, dovranno essere eseguiti garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico emanate dalla Regione Toscana (L.R. 41/2018);
- b) In riferimento al PAI, si fa presente che alcune captazioni ed alcuni tratti delle tubazioni di adduzione allo stabilimento sono poste in aree classificate in PF3 (Aree a Pericolosità Elevata da processi geomorfologici di versante e da frana) e pertanto in tali aree ogni eventuale intervento effettuato nell'ambito della concessione in oggetto, dovrà sottostare alla relativa disciplina del PAI ed essere sottoposta al parere di questa Autorità di Bacino qualora richiesto dalla medesima normativa;
- c) In riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. Quale ulteriore contributo si specifica che i corpi idrici interessati dalla concessione di cui si richiede il rinnovo sono i seguenti:
- Corpi idrici sotterranei: Corpo Idrico delle Arenarie di avanfossa della Toscana nord-orientale – Zona dorsale appenninica, che presenta stato chimico Buono e stato quantitativo Buono;
  - Corpi idrici superficiali: Torrente Tavaiano, che presenta stato ecologico Buono e stato chimico Buono.

Si ricorda inoltre che, in ottemperanza al Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13.02.2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, questa Autorità di bacino ha elaborato la citata "Direttiva Derivazioni". L'ammissibilità del prelievo in essere dovrà quindi essere valutata anche tramite la metodologia prevista da questo atto.

- d) In riferimento al PBI si fa presente che, relativamente alle acque sotterranee, le captazioni in essere risultano esterne agli acquiferi alluvionali significativi (Art. 12). Relativamente alle acque superficiali (la derivazione da sorgenti ai fini del PBI afferisce alle acque superficiali), l'area in concessione risulta inserita all'interno dell'interbacino denominato "Sieve" e classificato come C2 (Interbacino a deficit idrico medio) in cui le Autorità competenti, avvalendosi dei dati di bilancio riportati nelle Schede di sintesi, pianificano la gestione della risorsa idrica secondo le priorità di legge ai fini del raggiungimento degli obiettivi (Art. 23);

- e) Per qualsiasi intervento da effettuare nell'area di interesse che possa incidere sulla stabilità dei luoghi compresi quelli contermini alla zona di Concessione, la presentazione di uno studio geomorfologico approfondito che valuti l'incidenza del nuovo intervento sull'assetto di stabilità del versante.
- f) Si raccomanda, nell'ambito delle ordinarie attività svolte dal proponente, all'interno della superficie della Concessione Mineraria "Panna":
- un'attenta gestione della vegetazione, al fine di evitare la diffusione di specie alloctone invasive quali Robinia, Ailanto, Amorpha fruticosa, Bambù e Poligono del Giappone;
  - il rispetto dell'area di nidificazione del Biancone, individuata su una parete rocciosa al di sopra della sorgente "Cannuceto";
- g) Si raccomanda infine, nell'area posta a monte dello stabilimento di imbottigliamento, chiamata anche "zona dei laghi", caratterizzata dalla presenza di vecchie vasche per l'allevamento delle trote (ancora parzialmente allagate e che rappresentano un sistema palustre-lacustre importante per varie specie di anfibi), in modo da evitare che questi bacini artificiali rappresentino delle "trappole ecologiche", l'installazione di eventuali appositi dispositivi (es. rampe di risalita in muratura, galleggianti in legno o altro materiale idoneo) atti a consentire la fuoriuscita della fauna di piccola taglia che vi sia accidentalmente caduta.

#### Monitoraggio

- h) Per tutti i punti di approvvigionamento idrico sia pubblico che privato che possano produrre interferenza, si prescrive l'effettuazione di una valutazione congiunta tra il gestore pubblico e quello privato, da portare a conoscenza degli Enti Pubblici, per una migliore e più efficace gestione della risorsa idrica sotterranea nel rispetto del criterio di utilizzo della stessa senza provocarne il depauperamento. Viste le dimensioni e l'importanza dell'attività imprenditoriale e la co-presenza di opere di captazione pubbliche e ad uso industriale, si suggerisce la creazione di un modello matematico della falda, tramite appositi software, strumento che rappresenterebbe un utile supporto per valutare gli emungimenti e la sostenibilità degli stessi, per tutti gli usi nel loro complesso, anche in relazione ed eventuali periodi siccitosi o, più in generale, ai cambiamenti climatici.
- i) Si prescrive la presentazione di una valutazione quantitativa della potenzialità dell'acquifero utilizzato per la produzione di "Acqua Panna" comprensiva dei nuovi tre pozzi ("Pianugoli", "La Quercia" e "Tagliatino"), con considerazioni sui quantitativi di emungimento di tutti i punti di captazione considerati in funzione della produttività ottimale. Per un quadro generale più completo sarebbe utile avere maggiori informazioni sulle caratteristiche dell'acquifero a composizione sensibilmente diversa e non assimilabile alla "Acqua Panna" e quali pozzi/sorgenti ne sono alimentati nonché sulle caratteristiche del livello acquifero superficiale, indicando i pozzi/sorgenti che attingono da esso.
- j) Inoltre, per quanto riguarda la non interferenza dei nuovi pozzi con punti esistenti di approvvigionamento idropotabile pubblico dovrebbe essere presentato uno studio idrogeologico di dettaglio a sostegno di quanto dichiarato dal Proponente.



3. Di stabilire che per l'oggetto della valutazione in esame, e pertanto per la concessione mineraria, questa deve essere rinnovata entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;
  4. Di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 25 del D.Lgs 152/2006;
  5. Di trasmettere il presente atto agli enti coinvolti nel procedimento e al proponente;
  6. Di esprimere, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento per la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della presente determinazione.
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Dante Albisani, in servizio presso SETTORE SERVIZI TECNICI.

#### **ACCESSO AGLI ATTI**

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l'estrazione di copia rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 055846509, PEC: [comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it](mailto:comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it) ed ai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Scarperia e San Piero.

#### **INFORMAZIONI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it>

#### **RICORSI**

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Il Responsabile del SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
Albisani Dante / ArubaPEC  
S.p.A.